



LEGA PRO

COMUNICATO N. 59/DIV – 12 NOVEMBRE 2024

59/212

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 8, 9, 10 e 11 NOVEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate l'8, 9, 10 e 11 Novembre 2024

14^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO V.	PERGOLETTESE	1-1
ATALANTA U23	PRO PATRIA	2-1
CALDIERO TERME	L.R. VICENZA	0-2
LECCO	VIRTUS VERONA	1-1
LUMEZZANE	ALBINOLEFFE	1-0
PADOVA	NOVARA	2-1
PRO VERCELLI	ALCIONE MILANO	1-0
TRENTO	FERALPISALO'	3-2
TRIESTINA	GIANA ERMINIO	0-1
UNION CLODIENSE	RENATE	2-2

GIRONE B

ASCOLI	PONTERERA	1-1
CARPI	CAMPOBASSO	0-0
LUCCHESI	LEGNAGO SALUS	1-1
MILAN FUTURO	AREZZO	2-2
PERUGIA	TERNANA	0-0
PESCARA	SESTRI LEVANTE	1-0
PIANESE	VIS PESARO	2-0
RIMINI	TORRES	1-1
SPAL	PINETO	2-1
VIRTUS ENTELLA	GUBBIO	2-1

GIRONE C

ACR MESSINA	GIUGLIANO	1-0
AZ PICERNO	BENEVENTO	1-0
CASERTANA	MONOPOLI	0-0
CROTONE	CATANIA	3-2
FOGGIA	JUVENTUS NEXT GEN	1-0
LATINA	SORRENTO	2-0
POTENZA	AVELLINO	0-0
TARANTO	AUDACE CERIGNOLA	1-0
TRAPANI	CAVESE	1-0
TURRIS	TEAM ALTAMURA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell'11 e del 12 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DELL'8, 9, 10 e 11 NOVEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, all'ingresso delle squadre, al 1°, 3° e al 4° minuto del primo tempo e al 6° e al 10° minuto del secondo tempo, ventidue fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 3° e al 5° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 1°, 3° e al 5° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 1°, 2°, 3°, 4° e al 5° minuto del primo tempo, al 7°, 9°, 10°, 38°, 41° e al 45° minuto del secondo tempo e, al termine della gara, sedici petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. esploso, al 1° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel proprio Settore, la cui esplosione ha determinato il ferimento di due tifosi della TERNANA, uno dei quali veniva trasportato in Ospedale per le necessarie cure.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento di due tifosi della propria squadra), considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 41° minuto del secondo tempo, un petardo esploso nel recinto di gioco a pochi metri dal portiere della propria squadra il quale accusava nell'immediatezza una sensazione di stordimento.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi del proprio portiere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

SPAL

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 50° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 65° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, in direzione di un calciatore avversario, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori:

1. posizionati nel Settore Tribuna Sud (circa il 2%), intonato, al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per circa un minuto;
2. posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 70%), intonato, ininterrottamente dal 50° al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PERUGIA

A) per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete era presente un buco;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, a fine gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, all'indirizzo dei calciatori avversari, tre lattine vuote ed accartocciate, senza conseguenze.

Applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 800 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità

pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semivuoti contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, intonato, al 43° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuti per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TARANTO

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, intonato, al 6° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuti per quattro volte;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo nonostante siano stati più volte invitati dall'Arbitro ad uscire dagli spogliatoi.

Ritenuta la continuazione quanto al capo A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per la condotta sub B)] in

applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l'80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto e al 72° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **19 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNELLO NICOLA (ATALANTA U23)

TABBIANI LUCA (TRENTO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall'area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CLOTET RUIZ JOSEP (TRIESTINA)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed

ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione, mentre quest'ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l'area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all'altezza del torace e stratonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta (perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)

MAIURI VINCENZO (CAVESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MEZZANOTTI DAVIDE (ASCOLI)
BERTOTTO VALERIO (GIUGLIANO)
FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE)
PROSPERI FABIO (PIANESE)
SPATARO MIRKO (TRAPANI)

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SESANA LUIGI (RENATE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLEGRINI JACOPO (FERALPISALO')

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata alla nuca, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

KROLLIS RAIMONDS (TRIESTINA)

per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all'altezza della nuca.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

59/217

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura, lo colpiva con uno schiaffo al volto, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere a gioco fermo e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)

A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco, urlava all'indirizzo del Quarto Ufficiale una frase irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, ripetuta per quattro volte;

C) per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, giunto dinanzi alla porta d'ingresso degli spogliatoi, sferrava un violento pugno alla porta, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLA FILIPPO (ALCIONE MILANO)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

ALDEGHERI LORENZO (CALDIERO TERME)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1, in quanto si alzava dalla panchina e gli si avvicinava proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

NDOJ EMANUELE (LATINA)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CALABRESE BERNARDO	(CAMPOBASSO)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS	(SORRENTO)
BIDAQUI SOUFIANE	(SPAL)
COPPOLA FRANCESCO	(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRISENNA GIULIO	(ACR MESSINA)
ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(AZ PICERNO)
CARRETTA MIRKO	(CASERTANA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
TASCONE SIMONE	(FOGGIA)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
RAUTI NICOLA	(L.R. VICENZA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(LATINA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
FILIGHEDDU STEFANO	(LUMEZZANE)
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO	(MILAN FUTURO)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
GARETTO MARCO	(RIMINI)
BUHEL MARCEL	(SPAL)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
SALVI MATTEO	(UNION CLODIENSE)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
-----------------	-------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAGATTI NICCOLO'	(ALCIONE MILANO)
GUERRA WALTER	(AZ PICERNO)
PELLITTERI ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)

PROIETTI MATTIA	(GUBBIO)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
FUSI PIETRO	(PADOVA)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
MEZZONI FRANCESCO	(PERUGIA)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
CELIENTO DANIELE	(TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAZZOLO FRANCESCO	(CALDIERO TERME)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(PONTEDERA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ORTISI PASQUALINO	(ACR MESSINA)
FOSSATI MARCO EZIO	(ALBINOLEFFE)
TAVERNELLI CAMILLO	(AREZZO)
GAGLIOLO RICCARDO	(ASCOLI)
NAVARRO ESCRICHE ALBERT	(ATALANTA U23)
CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO	(BENEVENTO)
CONTILIANO NICOLO'	(CARPI)
GERBI ERIK	(CARPI)
MAFFEI MATTIA	(CAVESE)
D'ALTERIO FRANCESCO PIO	(CROTONE)
MANCINI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
BULEVARDI DANILO	(MONOPOLI)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
PERROTTA MARCO	(PADOVA)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
BOCCADAMO ANTONIO	(PIANESE)
PACCIARDI FEDERICO	(PIANESE)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
MARTINELLI RICCARDO	(PONTEDERA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
CLEMENZA LUCA	(SESTRI LEVANTE)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
DEL FAVERO MATTIA	(TARANTO)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)
NDIAYE MAISSA CODOU	(TURRIS)
GATTI CHRISTIAN	(VIRTUS VERONA)
MEHIC DINO	(VIRTUS VERONA)
METLIKA ANTONIO	(VIRTUS VERONA)

CANNAVO' KEVIN
NICASTRO FRANCESCO

(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

(ACR MESSINA)

PETRUNGARO LUCA
DE ZEN RICCARDO
MARTINELLI LUCA
ENRICI PATRICK
COLLODEL RICCARDO
GATTI RICCARDO
DI GENNARO MATTEO
DI MOLFETTA DAVIDE
MILLICO VINCENZO
GIORGIONE CARMINE
STRAMACCIONI DIEGO
PEETERS DAOUDA
CONFENTE ALESSANDRO
D'AMORE FRANCESCO
IBRAHIM OLAMIDE MAJID
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO
PANNITTERI ORAZIO
ZEROLI KEVIN
VALENTI BRUNO
DI MAGGIO LUCA
SALA MATTIA
NOVELLA MATTIA
ALCIBIADE RAFFAELE
TERRANI GIOVANNI
FURNO CRISTIANO
ROSETTI MANUEL
DE FRANCESCO ALBERTO
FABBRO MICHAEL
ALOI SALVATORE
TITO FABIO
FABRIANI CRISTIAN
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
DI SANTO FRANCESCO
VOCA IDRIZ
SCAPIN THOMAS
COSTA GABRIELE

(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FERALPISALO')
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)


RE ALESSIO
ANGELONI MATTIA
ZANINI MATTEO
CHIOSA MARCO
MONTINI ALBERTO
SILIPO ANDREA
BIANCHINI GIANCARLO
TENTARDINI ALBERTO
MANCINI DAVIDE
PARODI GIULIO

(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(FOGGIA)

PERINA PIETRO	(FOGGIA)
SPAVIERO TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
MAGNI VITTORIO	(MILAN FUTURO)
TORRIANI LORENZO	(MILAN FUTURO)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
KIRWAN NIKO	(PADOVA)
DAGASSO MATTEO	(PESCARA)
MIGNANI GUGLIELMO	(PIANESE)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
REALI ALESSANDRO	(PIANESE)
PIETRA NICCOLO'	(PONTEDERA)
TANTALOCCHI ELIA	(PONTEDERA)
MALLAMO ANDREA	(PRO PATRIA)
TOCI ELJON	(PRO PATRIA)
LOUATI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
FIORENTINO GIANLUCA	(TARANTO)
GRANDE MICHELE	(TEAM ALTAMURA)
ZACCAGNO ANDREA	(TORRES)
LESCANO FACUNDO	(TRAPANI)
FINI RICCARDO	(TRENTO)
COCETTA NICCOLO'	(TURRIS)
MANIERO LUCA	(UNION CLODIENSE)
TAVERNARO FEDERICO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 12 Novembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani